

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1875

queste gravissime conseguenze si vede che la causa principale è vizio negli organi respiratorii contratto nelle case di pena; ciò che mostra che i locali non sono adatti a ciò, e che meritano delle indispensabili modificazioni, perchè la vita dell'uomo, sia pure un reclusionario, vale qualche cosa.

Vi è un altro confronto da fare. Nei bagni penali il massimo della mortalità è il 3 per cento, cosicchè può dirsi che una parte di coloro che sono condannati alle case di pena sono condannati a morte a preferenza dei condannati ai lavori forzati. E se qualche cosa di più grave vi è nella pena di galera, è compensata con una maggiore garanzia od assicurazione sulla vita del 10 per cento in confronto ai reclusonari di Firenze. Così si desidera come minor male una pena più grave, perturbandosi così la misura delle pene, e la giusta proporzione che devono avere sia per durata che per intensità.

Perciò prego l'onorevole ministro perchè (valendosi di tutti i criteri che presenta la statistica compilata dalla direzione delle carceri) voglia rimuovere tutti questi ostacoli alla giusta e proporzionata espiatione della pena.

Ripeterò che fa e farà sempre un penoso senso il pensare che, se voi mandate un individuo reclusionario a Firenze, senta la paura di essere ivi condotto a morire con un grado di probabilità non insignificante del 13 contro cento.

Termino col pregare i due ministri perchè si degnino di accettare l'ordine del giorno presentato dalla Commissione per provvedersi alla libertà provvisoria dei condannati, come nell'altro ramo del Parlamento sarà tra giorni (speriamo) svolto lo schema di legge sulla libertà provvisoria. Faccio, ripeto, questa preghiera, quantunque la reputi superflua a fronte della autorevolissima voce del relatore della Commissione, mio ottimo amico, che parla anche a nome dei suoi colleghi della Giunta.

Pensi il signor ministro a diminuire il numero dei carcerati, ed a fare in modo che col lavoro ottenessi, non solo un cospicuo di rendita per lo Stato, ma si promuova la correzione del delinquente che, nel redimersi col lavoro dalla colpa, cessa di essere un pericolo alla società, e può diventare all'incontro uno stromento di benessere. Non più legge del taglione, non più vendetta, ma correzione dei rei.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Parpaglia ha sollevato la discussione, si potrebbe discutere il voto motivato dalla Commissione.

Dal banco della Commissione. Sì, sì!

PRESIDENTE. Esso è il seguente:

« La Camera invita il Governo a proporre con particolare disegno di legge le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 del progetto del

nuovo Codice penale riguardo la liberazione provvisoria o condizionata dei condannati, insieme con i provvedimenti per la necessaria sorveglianza dei liberati. »

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome l'onorevole Parpaglia ha fatto suo l'ordine del giorno...

PARPAGLIA. Non mio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... poscia ha riprodotto l'ordine del giorno che è stato proposto dalla Commissione, ed ha invitato il Ministero ad accettarlo; così io mi credo in debito di dire poche parole, tanto più che è un argomento che riguarda più il Ministero di grazia e giustizia che quello dell'interno.

Comincerò dall'osservare all'onorevole Parpaglia che non occorre che egli si disturbasse a spendere molte parole, poichè la Commissione ben conosce che il Ministero è disposto a fare buon viso ad un ordine del giorno che è ispirato dai più nobili sentimenti di giustizia e di umanità.

Io debbo accettare anzi l'invito fatto al ministro della giustizia di anticipare l'esame e l'approvazione legislativa di una parte del Codice penale presentato alla Camera, come un felice augurio per la sollecita approvazione di tutto il rimanente.

In massima, è pericoloso lo stralciare una parte d'un Codice per farne una legge speciale. Ma fortunatamente, nel caso di cui si tratta, come ho avuto occasione di far conoscere all'egregio relatore della Commissione, credo che la cosa sia possibile, perchè i provvedimenti dei quali si sollecita l'attuazione sono, a mio parere, compatibili anche coll'attuale nostra legislazione penale. Il nostro sistema penale consente, a mio modo di vedere, che vi si possano associare quei provvedimenti che riguardano la destinazione dei condannati alle colonie agricole e la libertà provvisoria. Aggiungerò che avvi un altro provvedimento il quale tenderebbe allo stesso scopo economico ed umanitario, e che potrebbe anche essere anticipato a pro dei condannati a pene pecuniarie, ed è quello che riguarda il modo di scontare le pene pecuniarie allorchè i condannati sono insolventi. Non ignorate, o signori, che colui il quale non può pagare la multa o l'ammenda, è obbligato a scontarla col carcere o col'arresto. Nel progetto di Codice penale che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento, si trova una disposizione la quale aggiunge un altro modo di scontare le pene pecuniarie per coloro ai quali la loro misera condizione di fortuna non permette di soddisfarle in danaro. Questo modo consisterebbe nel farli lavorare in opere pubbliche, in ragione di